

2. Le alleanze educative, in particolare con la scuola

Sr. Anna Monia Alfieri

Presidente della Federazione Italiana di Attività Educative (FIDAE) Lombardia
Piccolo Regio - Venerdì 13 settembre 2013

Premessa

La pretesa di sviluppare un tema così *naturale* – nel senso di “fondante” - eppure *complesso*, quale è l'alleanza educativa soprattutto nell'ambito della Scuola, potrebbe implicare una corposa mole di riflessioni per non rischiare di apparire parziale e incompleto. Infatti è evidente la certezza che l'alleanza educativa, vissuta anzitutto nella e attraverso la famiglia, sia un'esperienza così *originaria*, nel senso ontologico del termine, da rivelarsi come un prerequisito imprescindibile dell'umano, in quanto riconducibile anzitutto al vissuto di ciascuno di noi. In un certo senso ogni essere umano è frutto, nella sua personalità e identità più profonda, di una “alleanza” che lo ha “educato”, letteralmente – dal latino – “condotto fuori” da se stesso perché si aprisse alla vita. Non è possibile ora né necessario offrire risposte definitive e assolute, ma il tema proposto, con lo sguardo rivolto all'esperienza della Scuola, ci invita a ripercorrere un cammino che, ad oggi, appare incompiuto e che forse, a tratti, le difficoltà frapposte dal limite umano fanno apparire “impercorsibile” o almeno molto accidentato...

Consideriamo inizialmente per elementi essenziali il rapporto della famiglia con la società, come contesto privilegiato dell'*Alleanza Educativa*, per ritrovare il significato e l'originalità di tale espressione, in particolare nell'ambito della scuola. Il tema sarà sviluppato in cinque capitoli:

- I) Alleanza Educativa: espressione del legame tra la famiglia e la società
- II) L'identità relazionale generativa della famiglia a fondamento della società
- III) La soggettività sociale della famiglia
- IV) La famiglia come soggetto ex iure della scelta educativa in ambito scolastico
- V) Conclusioni

I) Alleanza Educativa: espressione del legame tra la famiglia e la società

L'ambito familiare è il contesto originario della presenza della persona umana sulla Terra: *Poi il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile".*¹ Nell'orizzonte biblico, il vincolo sponsale tra l'uomo e la donna è la massima espressione di quello indissolubile tra il Creatore e la creatura, che si esplicita come Alleanza educativa personale e feconda, dove la persona umana, posta a immagine di Dio², riversa nel rapporto familiare, coniugale e genitoriale, tutta la ricchezza che la costituisce, nella prospettiva dell'eternità: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se questa donna si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai”³. Anche il mondo pagano greco e soprattutto romano fanno coincidere la cellula della società con una alleanza: i “coniugi” romani così sono detti dal gesto normativo di “congiungere”, di prendersi per la mano destra all'atto della promessa: ne consegue l'autorevolezza del *pater familias* sulla prole in una prosecuzione del dovere

¹ Gen 2,18.

² Gen 1,26.

³ Is 49,15.

assunto pubblicamente di educare i figli e di custodire il vincolo ufficiale per il bene della *res publica*⁴.

Analogamente, nel corso della Storia e fino ad oggi, l'alleanza educativa è alla base della vita civile, per la parte come per il tutto, cioè per la famiglia come per la società; le caratteristiche generali di tale alleanza sono fondanti, in quanto risultano una *conditio sine qua non* della presenza ordinata dell'umanità sulla Terra. Individuiamone alcune.

1. **Prendersi cura, *take care delle fragilità*** a partire dal nucleo familiare per un welfare sociale consente la positiva salvaguardia di ciò che è vulnerabile, sia costitutivamente sia per cause contingenti. Bene si è soffermato sulla fragilità come condizione dell'umano Riccardo Battocchio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica del Triveneto. C'è una fragilità ontologica (il limite ci definisce come esseri finiti, come creature), una fragilità esistenziale (le tensioni che abitano la vita degli umani), una fragilità teologica (il peccato che è, alla radice, un'assolutizzazione di sé, un mancato riconoscimento del proprio limite). Questa fragilità "strutturale", nei tre sensi indicati, «non deve essere vista in negativo – ha sottolineato Battocchio – ma richiamare piuttosto a un sereno rapporto con l'«umano», evitando la contrapposta retorica dell'auto-assoluzione (siamo fragili: non è colpa nostra) o dell'esercizio del potere (siete fragili: dovete affidarvi a me)».

La fragilità non si può escludere; dunque occorre l'onestà di riconoscere i limiti e il coraggio di affrontare le fragilità esistenziali⁵.

2. **L'apertura reciproca verso l'altro**, un orientamento e un'affettività non egoistici né narcisistici, aperti responsabilmente alla generazione, sono la base umana che consente una auto-formazione e uno sviluppo interno dell'alleanza educativa anzitutto in ambito familiare, affinché la famiglia stessa sia condotta ad uscire da se stessa per rigenerarsi e rigenerare la società di cui è cellula viva e non monade autosufficiente.

“Nella nostra società dei legami liquidi, dominata dalla frammentarietà del tessuto sociale, dall'isolamento e solitudine delle persone e delle famiglie, dove molte sono le sfide che rendono difficile la costruzione e la tenuta dei legami sociali e ridotto è lo spazio per l'incontro con l'altro, spesso percepito come qualcosa di minaccioso da cui difendersi o del quale appropriarsi per non esserne a propria volta fagocitato, proprio in questo contesto culturale ove sembra difficile pensare la «relazione», ossia ciò che lega le persone tra loro e dà senso alla vita, la famiglia si riconferma il luogo dove si compiono le prime esperienze sociali, dove s'impara il significato dell'aver cura delle relazioni. La famiglia è il primo luogo dove si può fare esperienza di solidarietà attraverso l'essere «l'uno per l'altro» e può essere il contesto principale in cui coltivare la fiducia nei legami e nella comunità di vita”⁶.

Già nel Libro bianco del welfare 2003, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si metteva in evidenza il ruolo di soggetto protagonista della società: “Il fatto che solo una quota marginale delle prestazioni di assistenza sia coperto dal sistema pubblico o dal terzo settore è un esempio illuminante del carico che la famiglia è costretta a sopportare per garantire solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli del sistema. La famiglia non è dunque solo una somma di individui ma anche e soprattutto un luogo in cui la rete relazionale è base per la gestione comune delle

⁴ È nota la celebre definizione del matrimonio romano da parte dell'insigne giurista Erennio Modestino (IV sec. d.C.): “Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.”, cioè “Il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita, una comunione fra diritto divino e quello umano.” (D. 23,2,1).

⁵ Riccardo Battocchio, “*Il limite, la fragilità, il peccato. Contributi dell'antropologia teologica all'interpretazione della condizione umana*”, intervento al convegno LA FAMIGLIA NELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ, 14 novembre 2012, Facoltà Teologica del Triveneto, Padova.

⁶ Elena Marta, La famiglia e le sfide della società contemporanea, in FOCUS, FAMIGLIA OGGI: FRAGILITÀ, RISORSE, PROSPETTIVE, tratto da «Appunti di cultura e politica», n°2, anno XXXV, marzo - aprile 2012, in Città dell'Uomo associazione di cultura politica fondata da G. Lazzati
http://www.cittadelluomo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=30&limit=1&limitstart=1

risorse. Va dunque riconosciuto il suo ruolo di soggetto protagonista del welfare. (...) La famiglia è stata e continua ad essere un potente ammortizzatore sociale, agendo da sistema di protezione dei propri componenti nei passaggi cruciali delle fasi del ciclo di vita e in occasione di particolari eventi critici (nascita di figli, disoccupazione, malattia, ecc.). La solidarietà e lo scambio reciproco di aiuti tra genitori e figli è fondamentale e svolge un ruolo centrale nelle reti di aiuto informale.

L'aiuto delle reti di solidarietà operanti all'interno della famiglia, costituisce oltre il 94% dell'aiuto totale erogato dalle famiglie e riguarda tutte le fasce di età, nel senso che tutte le categorie d'età danno e ricevono aiuti. Le reti di solidarietà che operano nelle famiglie e tra le famiglie, hanno una grande consistenza e coinvolgono parenti, amici, vicini su base individuale o uniti in forme associative di vario genere. Si tratta di 3 miliardi di ore su base annua di cui solo il 5% è assorbito dal volontariato di origine extra-familiare. Si tratta di aiuti economici, di salute, di assistenza e nel lavoro e studio"⁷.

3. La contrapposizione alla frammentarietà dell'esperienza contemporanea assume oggi una *valenza comunitaria* la cui efficacia – anche a livello familiare e quindi “cellulare” rispetto alla società – è direttamente proporzionale alla capacità di: **a)** dare continuità alla memoria storica in ambito educativo per mettere le basi di un futuro programmato; **b)** armonizzare la libertà individuale e di gruppo affinché si sviluppi in autonomia e appartenenza; **c)** favorire alleanze educative familiari creando legami che supportino lo sviluppo spirituale, sociale, relazionale dei singoli e dei gruppi stessi. Come esempio di questa caratteristica – la contrapposizione alla frammentarietà appunto – desidero citare i numerosi studi della professoressa Elisabetta Carrà, relatrice nell'ambito della Settimana Sociale 2013, ed esperta a livello nazionale e internazionale di Associazionismo Familiare. In particolare, il 29 settembre 2012, presso la regione Friuli Venezia - Giulia,⁸ la prof.ssa Carrà sviluppava ampiamente sul tema i seguenti aspetti: la ragione della scelta a favore dell'associazionismo familiare consiste soprattutto nel raggiungimento di un benessere individuale strettamente legato ad un benessere familiare, in uno stile d'intervento non assistenzialistico (direttivo, rigido, standardizzato), che favorisca l'empowerment delle famiglie, considerate come attive, soggetti di una rete che è causa del loro benessere; nell'attivazione delle persone e nel sostegno alle relazioni la progettazione dovrà essere dialogica-partecipata, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder⁹.

II) L'identità relazionale generativa della famiglia a fondamento della società

La relazione umana, tessuta nell'ambito della famiglia, alimentata dalla progettualità derivante dalla memoria storica, sostenuta dalla libertà strutturale che compete alla persona in quanto creata “a immagine” dell'Assoluto, genera alla vita e custodisce responsabilmente l'altro da sé, promuovendo identità, differenza e sviluppo di una nuova libertà, consegnata a se stessa. D. Bonhoeffer afferma che la struttura della vita responsabile è determinata da due fattori fondamentali: da un lato il doppio vincolo della vita con l'uomo e con Dio, d'altro lato la libertà della vita personale. Questi fattori sono legati in modo radicale, per cui, è il legame con l'uomo e con Dio a consentire la libertà dell'individuo. “sostituzione (vicaria, ad es. da parte dei genitori – ndr) e quindi responsabilità sono possibili soltanto mediante il dono totale della propria vita al prossimo. Soltanto chi non pensa a sé vive responsabilmente, ossia vive. [...] il disinteresse dell'uomo responsabile è talmente assoluto che richiama alla mente il detto di Goethe sull'uomo d'azione che è sempre incosciente”¹⁰.

La famiglia, grembo ospitale per la vita dell'altro e dunque “custode responsabile” per ciò a cui si è

⁷ Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Libro bianco del welfare 2003, p. 14.

⁸ A Udine, nel corso dell'incontro di illustrazione dei 123 progetti presentati sul bando della legge regionale 11/2006 che coinvolgevano oltre 5.000 famiglie e 337 partner, l'assessore Molinaro ha salutato l'evento come "l'inizio di un percorso che vorremmo applicare nei prossimi anni anche in altri settori d'ambito sociale in cui la Regione interviene", e ha auspicato che "questa rete solidale diventi l'ossatura su cui far girare in futuro nuove iniziative e nuovi progetti".

⁹ <http://www.slideshare.net/welfarefvg/slide-professoressa-carra-centro-di-ateneo-studi-e-ricerche-sulla-famiglia>

¹⁰ Dietrich Bonhoeffer, *Etica*, Bompiani, Milano 1969, p. 190.

donata la vita, ha una *identità relazionale generativa* che si esercita come relazione promotrice a sua volta di identità, relazione che accoglie l'altro nella sua reale differenza e lo consegna a se stesso. “Nella sua fragilità ontologica, il vivente umano ha bisogno di essere confermato nell'essere e certificato nel suo valore, e ciò è possibile solo attraverso quell'ospitalità in altri che viene offerta nel riconoscimento, cioè nel venir a esistere intenzionalmente in altri: nell'essere conosciuto, voluto, apprezzato da altri; solo così il soggetto umano è rivelato a se stesso, affidato a sé e avviato al processo della sua stessa soggettivazione. Come il piccolo d'uomo ha bisogno dello specchio per acquisire l'immagine intera del suo corpo, così in ogni età della vita l'immagine di sé in altri è confronto indispensabile e, idealmente, attesa di accoglienza, di benefica conferma o benevola correzione”¹¹.

L'identità relazionale generativa, che definisce concretamente la soggettività, mette in gioco la libertà di entrambi i termini della relazione, generante e generato, famiglia e prole, l'autenticità delle intenzioni, la costanza di lavoro sulle relazioni, esercizio della fiducia e della fedeltà. “Alla qualità generativa delle relazioni corrisponde una logica di libera alleanza, in cui sono inclusi appello e provocazione, promessa e lavoro, lealtà e stabilità, come elementi di una grammatica della relazione umana. La generatività umana implica, infatti, genesi e legame, e quindi custodia e cura, responsabilità e trasmissione, a riguardo di ciò che corre tra i soggetti”¹².

Inoltre, l'identità relazionale generativa, in quanto idea antropologica, non riguarda settorialmente l'esperienza, ma la coinvolge globalmente e non si ferma solo alle relazioni più prossime; “non si è generativi perché si mettono al mondo dei figli, ma piuttosto perché si ha un vissuto da “figli” e dunque si è sensibili alla relazione di figliolanza. La dimensione generativa delle relazioni riguarda, perciò, anche l'intero mondo sociale, immettendo in esso il senso della relazione tra generazioni come fatto antropologico fondamentale e normativo nei più diversi ambiti della formazione, dell'organizzazione del lavoro, del welfare”¹³.

Pertanto la generatività delle relazioni umane ha forti legami con l'educazione. “Infatti, esiste un nesso stretto tra educare e generare. La relazione educativa si innesta nell'atto generativo e nell'esperienza di essere figli”¹⁴.

L'atto educativo, nella sua valenza generativa, si pone quindi a pieno titolo all'interno della progettualità familiare come elemento fondante dell'esperienza genitoriale e filiale.

III) La soggettività sociale della famiglia

La famiglia possiede una sua specifica e originaria dimensione di soggetto sociale che precede la formazione dello Stato; è la prima cellula di una società e la fondamentale comunità in cui sin dall'infanzia si forma la personalità degli individui. Quindi la Repubblica non “attribuisce” i diritti alla famiglia, ma si limita a “riconoscerli” e a “garantirli”, in quanto preesistenti allo Stato, come avviene per i diritti inviolabili dell'uomo, secondo quanto dispone l'articolo 2 della Costituzione.

Da qui possiamo ripartire per trovare le motivazioni giuridiche atte a riflettere ed eventualmente a comprendere come poter sanare il guasto evidente della società contemporanea, dovuto anche alla grave crisi della famiglia.

Occorre infatti chiarire i rapporti tra famiglia e Stato superando una errata sussidiarietà al contrario¹⁵. Un welfare capace di ristabilire l'armonia e il corretto ordine delle sue componenti

¹¹ Francesco Botturi in Idee, da Genius Loci, <http://www.generativita.it/focus/idee/2011/11/21/riconoscimento-egenerativita/>

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Conferenza Episcopale Italiana, *Educare alla vita buona del vangelo*. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 4 ottobre 2010, n. 27.

¹⁵ Carlo Cristalli, presidente MCL, intervistato da Zenit.org afferma: “Chiediamo innanzi tutto che cessi l'assedio politico, culturale e mediatico: la famiglia italiana continua a mettere mano al portafoglio, come ha fatto, per sovvenire alle necessità di un welfare in agonia eppure ci si permette il lusso di sbeffeggiarla e di sostenere tutte le sue alternative. Al contrario, le famiglie – e non le libere unioni di individui – assicurano in termini di massa la cura di anziani e minori anche laddove lo Stato non riesce più ad arrivare. Questo ruolo va promosso in un'ottica sussidiaria, che deve informare tutto il nuovo welfare italiano.”

recuperando una dimensione “a misura di famiglia” sarà la garanzia contro ogni deriva di matrice individualista o collettivista. Nella famiglia il noi non sacrifica il singolo bensì, mentre rispetta quest’ultimo, ha di vista il bene comune nel perseguire quello del singolo. La famiglia diviene così modello per una società improntata a solidarietà, partecipazione, aiuto reciproco, giustizia. Scrive sapientemente Gregoria Cannarozzo in “Il principio di sussidiarietà, la scuola e la famiglia”: “(..) la interazione scuola-genitori nel nuovo scenario creato dalla costituzionalizzazione della sussidiarietà orizzontale e verticale e recepito dalla riforma del sistema di istruzione e di formazione (legge 53/2003) dà nuova cittadinanza alla *famiglia* potenziando la reciproca valorizzazione del ruolo e della funzione di quella che è la prima e fondamentale formazione sociale entro cui si svolge la personalità di ciascuno (art. 2 della Costituzione). Proprio in forza del fatto che, specificamente nella famiglia, che può essere considerata, per i suoi aspetti di reciprocità, relazionalità, solidarietà, fiducia, una delle forme primarie della *Welfare Community*, e fonte di capitale sociale, la persona diventa titolare di diritti non in quanto semplice individuo bensì in quanto membro della famiglia medesima”¹⁶.

La società e lo Stato, nelle loro relazioni con la famiglia, hanno l’obbligo, di attenersi al principio di sussidiarietà, in forza del quale le autorità pubbliche non devono sottrarre alla famiglia quei compiti che essa può svolgere da sola o liberamente associata con altre famiglie. Questo contempla il dovere da parte delle stesse autorità di sostenere la famiglia, assicurandole tutti gli aiuti di cui essa ha bisogno per assumersi in modo adeguato le sue responsabilità. Eppure assistiamo ad un Welfare che tende a costruirsi sull’individualità rifuggendo le realtà associative viste forse come antagoniste. La crisi odierna appare così la risultanza di una logica ambivalente che lo Stato dal Novecento ad oggi ha adottato verso la famiglia: da un lato l’ha esaltata come luogo degli affetti privati, cellula del mercato e del consenso politico, dall’altro l’ha nei fatti combattuta come sfera caratterizzata da legami forti e stabili, potenzialmente oppressivi.

Un’ambivalenza che ha caratterizzato la sfera educativa della famiglia.

Non si guarda alla famiglia come soggetto di diritti e di azioni che incidono nella società civile, bensì come soggetto che consuma in una logica stringente di mercato.

Eppure sarebbe importante che il rapporto tra famiglia, società intermedia e Stato si mantenesse costante, aperto e costruttivo per affrontare insieme le criticità che emergono dalla società contemporanea.

IV) La famiglia come soggetto ex iure della scelta educativa in ambito scolastico

L’identità umana, benché non si esaurisce nell’esperienza familiare, ritrova in essa la palestra che le permette di realizzarsi in pienezza.

Una civiltà che non è in grado di difendere la vita dei più deboli, dei nascituri, dei più poveri e degli ammalati, uno Stato che non riconosce e non difende il diritto primordiale alla scelta in ambito educativo da parte della famiglia si condannerebbero alla disumanizzazione e finirebbero per rinnegare i principi democratici, espressi a parole nella carta costituzionale. Un monito che ci richiama alla nostra responsabilità.

“La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà.” (Luigi Sturzo).

Sulla vexata quaestio (per l’Italia; in Europa il problema non sussiste) della libera scelta educativa da parte delle famiglie, il card. Angelo Bagnasco ha affermato (e con termini simili in molteplici occasioni) che “il problema è vasto e continua da troppo tempo. È in questione – ha aggiunto – la libertà educativa: i genitori debbono essere liberi di offrire ai loro figli l’educazione che scelgono.

Solo in Italia c’è questo macigno, mentre in Europa le scuole paritarie sono dovunque finanziate. È una questione – ha concluso – che dovrebbe essere affrontata e risolta con giustizia”¹⁷.

¹⁶ Gregoria Cannarozzo Rossi, “Il principio di sussidiarietà, la scuola e la famiglia”, Rubbettino editore, collana Università, 2006, p. 63.

¹⁷ Intervento del card. Angelo Bagnasco alla trasmissione “A sua immagine”, 14 novembre 2010, alle ore 10.36.

Ripercorriamo, in modo fondato storicamente, il tracciato dal 1948 ad oggi in un confronto tra Italia ed Europa.

Anzitutto, in Italia si continua superficialmente a confondere:

1. **“Scuola pubblica” con “scuola gestita dallo Stato”**, mentre è ormai noto ad ogni persona minimamente colta che per “Scuola Pubblica”, si intendono la “Scuola Pubblica Statale” e la “Scuola Pubblica Paritaria”, comprese nell’unico Servizio Nazionale di Istruzione. Questo è lo status quo di diritto e di fatto, ex L. 62/2000, che lo si voglia o no;
2. **“Scuola pubblica paritaria a gestione privata” con “scuola privata” non paritaria e quindi non pubblica**, mentre è chiarito e definito da ben 13 anni nella Legge 10 Marzo 2000, n. 62: “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 che, rifacendosi al principio costituzionale della libertà educativa, sancisce all’art. 1 comma 1. *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.”*. Tale affermazione ha una rilevanza sostanziale, in quanto riconosce il carattere pubblico delle scuole paritarie, termine con cui definisce tutte “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie”
3. **“Scuola pubblica paritaria, cattolica o non”, con “scuola privata assimilabile al diplomificio”**, mentre la realtà indica che la scuola pubblica paritaria, cattolica o di ispirazione cristiana, o laica (più di un terzo del totale)¹⁸, è ontologicamente “altro” dai diplomifici, che rappresentano lo 0,5% del totale del settore istruzione e di cui comunque le stesse buone scuole pubbliche – statali e paritarie – direbbero... *delendi sunt!*

Ci si pone dunque una prima domanda: **Cosa alimenta queste letture tanto confuse e distorte, quanto lontane dalla realtà? Il “pregiudizio ideologico” assimilabile alla malafede? L’ignoranza della normativa? Forse entrambi.** Nonostante la Legge sulla Parità (62/2000) riconosca che la scuola statale e la scuola paritaria sono *entrambe pubbliche* e facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione, permangono le *difficoltà applicative* della stessa. La parità tra scuole statali e non statali deve divenire *effettiva*, per evitare dannose conflittualità e far sì che tra esse si stabilisca un rapporto realmente costruttivo, *conditio sine qua non* di un pluralismo educativo a vantaggio della famiglia. Il confronto e la collaborazione a pari titolo tra istituti pubblici, statali e non statali, possono contribuire efficacemente a rendere più agile e dinamico l’intero sistema scolastico, per rispondere meglio all’attuale domanda formativa e facilitare la scelta educativa delle famiglie, come precisa la Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012, *Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa*¹⁹.

Ripercorriamo quindi, attraverso alcuni documenti fondanti i *principi che in Europa sono alla base di un Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione Integrato*, ove la responsabilità educativa è possibile attraverso il libero esercizio della libertà di scelta educativa della famiglia in un pluralismo educativo.

Un primo documento fondante: **Risoluzione del Parlamento Europeo 13.03.1984: LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA.**

¹⁸ Dalla ricerca “A dieci anni dalla legge sulla parità”, 2010, Centro Studi Scuola Cattolica, p. 3.

¹⁹ La legge 62/00 rappresenta un particolare “fenomeno” di continuità in un discontinuo processo di produzione legislativa. Ad oggi, infatti, nonostante la cristallinità dei principi riconosciuti, *non si riesce a giungere in modo completo ed unitario alla riforma del sistema scolastico di istruzione e formazione, che ponga l’Italia al livello di membro dell’Unione Europea* - ove la responsabilità educativa in un pluralismo di offerta formativa nel suo libero esercizio è quotidiana realtà.

IL PARLAMENTO EUROPEO *chiede*

I. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea:

1. Tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: **i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;**

(...)

7. La libertà di insegnamento e di istruzione comporta **il diritto di aprire una scuola** e svolgervi attività didattica:

- **tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra le diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata;** (...)
- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 30:** *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.*

Compito dello Stato è consentire la presenza degli istituti di insegnamento a gestione pubblica o privata all'uopo necessari, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 2-3:** *“La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.*

- il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti paritari, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 6:** *“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”* e come si può ben desumere dalla **disciplina dell'autonomia scolastica, piuttosto che dai documenti in essere sia presso la scuola pubblica statale che presso la scuola pubblica paritaria quali il Piano dell'Offerta Formativa e il patto educativo.**

8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino le condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali, **come sancisce la Costituzione Italiana all'art. 33 comma 4:** *“La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”* **E come enuncia la Legge 62/2000:** *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.*

9. *il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale.*

Tale diritto è ancora inattuato. È evidente che **UN DIRITTO RICONOSCIUTO MA NON GARANTITO NEL SUO LIBERO ESERCIZIO È UNA INGIUSTIZIA SOCIALE VERSO LA FAMIGLIA.**

Un secondo documento fondante: **Risoluzione UE n.1904, F-67075, Strasburgo 4 ottobre 2012: IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA IN EUROPA**

1. **L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società.** Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di

qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito "scuole pubbliche").

2. È a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa.

Questo passaggio è molto interessante, poiché a distanza di 28 anni circa il Parlamento Europeo riprende la Risoluzione UE 1984 che parte dalla libertà di insegnamento e le fa fare un passo avanti, giustificandola non come punto di partenza bensì come punto di arrivo. Cioè afferma che la libertà di insegnamento è possibile solo se c'è la libertà di scelta educativa, ritenendo quindi quest'ultima quel diritto primordiale che è segno di un Paese che, riconoscendo e custodendo il diritto all'educazione, rende possibile un aspetto importante della democrazia e cioè la *libertà di insegnamento*.

Questo diritto, che è intimamente legato alla libertà di coscienza, si iscrive nel contesto dell'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n. 9). Esso comporta *l'obbligo per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, di rispettare "il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche", per quanto esse sono compatibili ai valori fondamentali del Consiglio d'Europa*.

Ecco il passaggio straordinario di alta civiltà che apre la strada alla Democrazia, alla denuncia del rischio che si incorre se non ci si adopera nel più breve tempo possibile a favorire questa libertà di scelta educativa della famiglia secondo le proprie convinzioni in un pluralismo educativo. I rischi sono già alla nostra attenzione:

- **famiglie sempre più fragili** che forse non credono neanche più a questo diritto e il cui mancato esercizio non appare più un sopruso. C'è tutto un lavoro di presa di coscienza da compiere, a tutti i livelli culturali e sociali;
- **se non si sa più riconoscere il proprio diritto, non si riesce più a riconoscere quello dell'altro, come non si individua più il proprio dovere.** Dunque si giunge al "tanto peggio tanto meglio", così pericoloso per la società civile;
- **scomparsa ineluttabile del pluralismo educativo.** Se crediamo che l'unica parola sull'educazione del bambino/ragazzo possa provenire non più dalla Famiglia, non più dalla società pluralista, bensì solo ed esclusivamente da un'unica opzione, la scuola di Stato - che per quanto eccellente sarà pur sempre l'unica chance - siamo destinati ad avere un sistema autoreferenziale che avrà solo se stesso come misura dell'esistenza e della nazione²⁰.

(...)

4. Pertanto l'Assemblea raccomanda agli Stati Membri del Consiglio d'Europa:

- 4.1. di preservare il ruolo delle autorità pubbliche nel quadro dell'educazione e la presenza delle scuole pubbliche su tutto il territorio, come pure il principio di neutralità dello Stato e il pluralismo nei sistemi nazionali di educazione;
- 4.2. di assicurare la vitalità e la qualità della rete delle scuole pubbliche;
- 4.3. di riconoscere chiaramente per legge allorché non sia stato ancora fatto;

²⁰ Ecco cosa l'Europa, saggiamente, dice a 28 anni dalla Risoluzione UE e a 64 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, **art. 26 comma 3**: "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli". L'Italia è l'unico paese che, a distanza di 64 anni dalla propria Costituzione non ha saputo, e/o non ha voluto rendere possibile ciò che è naturale in tutta Europa, dai paesi più laici a quelli cattolici e non, ma che hanno compreso che solo attraverso la formazione di giovani uomini e donne, capaci di maturare un pensiero critico verso se stessi, la società e il mondo avrebbero assicurato le sorti della loro nazione.

- 4.3.1 il diritto di aprire e gestire istituti di insegnamento privato, perlomeno nell'insegnamento primario e secondario, **diritto riconosciuto dall'art. 33 3° comma della Costituzione Italiana;**²¹
- 4.3.2. la possibilità per questi istituti di fare parte del sistema nazionale di educazione, **come riconosciuto dalla Legge 62/2000, da cui si evidenzia che ne fanno parte di diritto e di fatto;**²²
- 4.3.3. la possibilità per i loro allievi di conseguire i medesimi diplomi che si ottengono al termine della frequenza di una scuola pubblica, **come sancito dalla Costituzione Italiana art. 33, 4° comma: "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali";**²³
- 4.4. di non sottomettere questo riconoscimento se non a condizioni oggettive, eque e non discriminatorie;²⁴
- 4.5. di garantire, con queste condizioni, con norme applicabili agli istituti privati e con un sistema di controlli regolari, di accreditamento e di valutazione della qualità;²⁵ (...)

Ma anche qui NON È ANCORA ASSICURATO L'INCIPIT del Richiamo dell'UE 04/10/2012 (cfr sopra).

Tutto ciò nonostante un secondo richiamo. Così recita infatti al punto 6 la stessa Risoluzione UE 04/10/2012:

6. Infine l'assemblea raccomanda agli stati Membri del Consiglio d'Europa:

6.1. di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa

²¹ "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Ma tale diritto è a rischio di essere gravemente compresso, stante il Punto 9 della Risoluzione UE 1984, non ancora attuato, come sopra evidenziato.

²² "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione all'infanzia lungo tutto l'arco della vita".

²³ Ciò trova il suo riconoscimento ulteriore nella **Legge 62/2000**: "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6".

²⁴ **Così è nella Legge 62/2000**: "3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. (...). **La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:** a. un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c. l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d. l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e. l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f. l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g. personale docente fornito del titolo di abilitazione; h. contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità".

²⁵ **Così avviene nel rispetto della Legge 62/2000: 5.** "Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti".

6.2. di assicurare una messa in opera progressiva di queste riforme a ciascun livello di governo (Stato, Regioni, Enti locali) secondo le proprie competenze in materia al fine di andare verso miglioramenti sistematici auspicabili in termini ragionevoli e tenendo conto delle implicazioni di disponibilità finanziaria.

Per concludere: la Costituzione Italiana, la normativa italiana ed europea dal 1948 ad oggi presentano un sistema scolastico di istruzione e formazione integrato, fondato sul diritto soggettivo di libertà di scelta delle Famiglie e sulla conseguente pluralità di offerta formativa.

V) Conclusioni

Il nostro percorso, che è portatore di una logica temporale incontrovertibile, evidenzia luci ed ombre nel sistema italiano la parità tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche non statali, soprattutto in rapporto al ruolo si riconosce alla famiglia, “prima cellula della società”.

Infatti, il pregio della L. 62/00 consiste nell’aver finalmente sancito il passaggio dalla “scuola di Stato” al “sistema nazionale di istruzione”: il servizio pubblico dell’istruzione non è più rappresentato solo dalla scuola statale, in virtù del principio di sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

La legge 62/00 poteva (e può) aprire le famiglie a questo scenario: il sistema di istruzione è un complesso equilibrio di diversi fattori della cui unità sostanziale resta comunque garante e controllore lo Stato che – per inciso – sarebbe bene non fosse contemporaneamente *controllore e gestore* di istituzioni scolastiche. La novità è il trasferimento di funzioni ora verso il sistema dell’ordinamento regionale, ora verso i singoli istituti scolastici.

A parte l’incertezza nella definizione dei compiti dello Stato, resta comunque fisso il “punto di non ritorno”, rispetto all’istruzione pubblica: *la Buona Scuola Pubblica è statale e paritaria*; la Famiglia arriverà ad esercitare il proprio assoluto diritto di scelta senza vincoli economici, in quanto già è contribuente del Fisco; l’interazione tra scuole pubbliche statali e pubbliche paritarie porterà ad una seria definizione delle rispettive mission e dei rispettivi piani dell’offerta formativa, a tutto vantaggio del diritto di scelta delle famiglie, della crescita educativa dei singoli e pertanto della società.

Purtuttavia se, a 13 anni dalla Legge 62/00, questi principi enunciati e riconosciuti come fondanti la civitas non sono stati sufficienti a garantire il libero esercizio del diritto all’educazione che rappresenta anche il dovere all’educazione per la famiglia, appare necessario individuare vie percorribili per superare quelli che sono i “punti limitanti” della stessa Legge definita anche la “legge incompiuta”. È necessario individuare un percorso che la renda applicabile ed applicata (al contrario sarebbe doveroso domandarsi a cosa servono i principi se non vengono applicati?). A questo scopo sono al lavoro tavoli istituzionali, con impegno discreto, generoso e determinato, ben lontano dagli schiamazzi di chi desidera l’ossequio dei social network.

“Alla classe politica e amministrativa chiediamo di dare ragione della centralità della scuola, con lucidità e lungimiranza, adottando decisioni di equità e di giustizia rispetto a tutte le esperienze proficuamente attive, dalla scuola materna all’università, valorizzando anche il patrimonio della scuola cattolica²⁶ e sostenendo il diritto dei genitori di scegliere l’educazione per i propri figli.

²⁶ Dalla ricerca “A dieci anni dalla legge sulla parità”, op. cit. pag. 6: “La scuola cattolica in Italia si è sempre misurata con gli scenari sociali e culturali di ciascuna fase storica. Stimolata dai nuovi orizzonti delineati dall’approvazione della Costituzione repubblicana, poi dalla diffusione della cultura del personalismo e quindi, su scala ancora più vasta, dal Concilio Vaticano II, la scuola cattolica italiana ha *ripensato e rafforzato* nella seconda metà del XX secolo la sua azione educativa, mettendosi in ascolto dei bisogni formativi emergenti, intensificando il dialogo con la cultura contemporanea, aprendosi alla collaborazione con le istituzioni della comunità ecclesiale e della società civile, potenziando la dimensione comunitaria e rinnovando la propria azione pastorale in campo educativo. In particolare, essa si è qualificata come laboratorio di ricerca e di riforme, avviando a partire dal D.P.R. n. 419/74 numerose sperimentazioni che hanno dato un apporto significativo al cambiamento didattico, pedagogico e talora istituzionale del nostro sistema educativo, in un certo senso anticipando nella decade ‘90 il periodo delle riforme con la predisposizione dei progetti educativi di istituto, dei profili degli alunni, della costruzione delle unità formative e con indagini e sperimentazioni sulla qualità dell’offerta formativa e la certificazione delle competenze, coniando ed

Senza considerare che ogni volta che una scuola paritaria è costretta a chiudere, ne deriva un aggravio economico per lo Stato e una ferita per la scuola nel suo insieme”²⁷.

Queste affermazioni del card. Bagnasco ci inducono a riflettere sul panorama italiano così stridente e divergente dall’Europa, tanto da non riuscire a spiegarci la ragione che spinge l’Italia, soprattutto in un tempo di crisi, a non voler rendere possibile la libertà di scelta educativa della famiglia e il pluralismo educativo, in una logica di civiltà e di *spending review*, argomento di centrale interesse per la famiglia italiana stessa in quanto cellula prima dello Stato.

Chi ritenga di poter sanare il deficit pubblico togliendo quei centesimi destinati alla scuola paritaria, sancisce il definitivo collasso del welfare, nel quale sarebbero coinvolte in primis le famiglie. “Dal 2002 le sovvenzioni dello Stato per il settore paritario (oltre un milione di allievi) sono state mediamente poco più di 500 milioni di euro l’anno (497 milioni nel 2011, 483 nel 2012, ma versate solo in parte). Per il settore delle scuole statali (allievi circa 8 milioni) lo Stato versa oggi una cifra attorno ai 50 miliardi di euro. (...) Lo Stato risparmia annualmente e complessivamente 6245 milioni di euro grazie alle paritarie”. I dati sono incrociati da varie fonti: MIUR, CSSC, ISTAT, OCSE su dati 2003, CENSIS, AGESC, riportati anche da FIDAE e dalla Conferenza episcopale del Triveneto”²⁸.

Il 13 Giugno 2013 il Parlamento Europeo approva la Risoluzione: **Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell’UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo**. Punti certi per l’Europa e gli Stati Membri (esclusa l’Italia) sono:

- a) la libertà di scelta educativa,
- b) il pluralismo educativo,
- c) le azioni tese a favorire la scuola pubblica statale e pubblica paritaria.

Gli stessi punti sono, sulla carta, fondanti per l’Italia che li individua e li riconosce molto prima nel 1948, ma che li dimentica da allora ad oggi, con la risultanza di un deficit pubblico e di una ingiustizia sociale dilaganti; mentre si attribuisce alla famiglia la responsabilità educativa, se ne ostacola il libero esercizio. Ciò pone l’Italia agli ultimi posti Ocse come risultati degli studenti, riconoscimento e investimento nella professionalità dei docenti, all’ultimo posto nell’impiego di risorse nell’istruzione, ai primi posti nell’impiego non efficiente degli investimenti e della spesa pubblica (troppi docenti e mal pagati, con risultati conseguenti). In aggiunta – con grave impatto sul futuro delle famiglie italiane –, la scuola non forma adeguatamente al lavoro e i giovani non riescono a collocarsi in Italia come in Europa. Occorre la ferma volontà di ricomporre in modo armonioso e continuativo il nostro sistema scolastico riprendendo le fila dal 1948 ad oggi senza interruzioni, smentite, discontinuità e confusione. Questo processo domanda semplicità e continuità.

Conclusioni:

In Italia, come è normale che sia, *la responsabilità educativa spetta alla famiglia che ha in capo a sé il dovere e dunque il conseguente diritto di esercitare liberamente la propria scelta educativa. Quest’ultima si può esercitare solo in uno Stato che favorisca in ogni modo (superando ogni ostacolo economico e ideologico) un Sistema Scolastico di Istruzione integrato, composto da scuole pubbliche, statali e paritarie*. Nello specifico, la qualificazione oggettiva del servizio dell’istruzione come pubblico è che non è tale in quanto gestito da un soggetto statale, ma, al contrario, in quanto servizio di interesse generale, come indicato dal Consiglio di Stato²⁹.

elaborando parole e concetti nuovi e rilevanti quali scuola della persona e delle persone, centralità della persona e della scuola, educazione personalizzata, corresponsabilità e reciprocità educativa, solidarietà e alleanza per l’educazione, sussidiarietà, interculturalità e convivialità delle differenze. Nell’ultimo decennio questo sviluppo è avvenuto anche ad opera del contributo offerto dal Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e dal Centro Studi per la Scuola Cattolica.

²⁷ Bagnasco, prolusione del 26 settembre 2011 al Consiglio Permanente della CEI:

<http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/prolusione-bagnasco.aspx>

²⁸ Giuseppe Rusconi, in “L’impegno. Come la Chiesa Italiana accompagna la società nella vita di ogni giorno”, Rubbettino, 2013, p. 49.

²⁹ Da una nota dell’avv. Riccardo Bianchini, del foro di Firenze, in Altalex, 29 novembre 2012.

Di conseguenza ciò che qualifica un servizio come pubblico è una caratteristica intrinseca allo stesso, non dipendente dal soggetto gestore. Che quest'ultimo possa avere una fisionomia varia e distinta si evince dal principio di sussidiarietà orizzontale, che riconosce l'autonoma iniziativa privata, e nello specifico dall'art. 118 della Costituzione³⁰.

Come evidenziava Aldo Moro nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1947 *“Tutto ciò ci ha in qualche modo distratti dal nostro obiettivo, forse anche un po' per colpa nostra; e vorrei, con tutta sincerità, domandare perdono all'Assemblea, se da parte nostra, anche per necessità polemica, è stato accentuato questo dissidio e si è trascurato un problema che dovrebbe trovarci tutti egualmente concordi, il problema della scuola senza qualificazioni, della scuola nella quale rioffriamo veramente ogni nostra speranza, perché quando siamo di fronte alla scuola, veramente si accende o si riaccende la speranza. Pensiamo in questo momento, al di là delle necessità contingenti del dibattito, alla sorte della scuola in Italia; pensiamo a quello che essa può rappresentare per la ricostruzione spirituale del nostro paese, ai mezzi più opportuni, nella maggior concordia possibile degli spiriti, perché la scuola sia quella che deve essere, quella che vogliamo, con ferma volontà, che sia”*.

Come possiamo formare i giovani alla responsabilità sociale se la famiglia resta l'eterna esclusa? Se la famiglia non può esercitare la propria libertà educativa?

Occorre restituire dignità di ruolo e di azione alla famiglia, affinché in un ordine armonico e naturale si possa costruire una alleanza educativa nella società, di cui la scuola è matrice, sostegno, possibilità di vero sviluppo.

“Finché gli italiani non vinceranno la battaglia delle libertà scolastiche in tutti i gradi e in tutte le forme, resteranno sempre servi (...) di tutti perché non avranno respirato la vera libertà che fa padroni di se stessi e rispettosi e tolleranti degli altri, fin dai banchi della scuola, di una scuola veramente libera” (Luigi Sturzo, *Politica di questi anni. Consensi e critiche dal settembre 1946 all'aprile 1948*).

(<http://www.altalex.com/index.php?idnot=19403>): “Il Consiglio di Stato (ribadendo i contenuti della pronuncia 5 aprile 2012, n. 2021) ha chiarito che qualora si verta in materia di attività che divenga obbligatoria per previsione normativa (seppur solo al ricorrere di determinati presupposti di fatto) e che sia disciplinata da fonti di rango primario, ha luogo un'ipotesi di svolgimento di servizio pubblico qualora la predetta attività sia svolta a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (...). Altro indice individuato dal Supremo Consesso è poi relativo alla circostanza che l'attività miri al perseguimento di un interesse pubblico (nel caso di specie, la salubrità ambientale e il ripristino della situazione preesistente). Conclude poi il proprio ragionamento il Consiglio di Stato con il richiamo al carattere dell'attività in termini di economicità, ricordando che uno degli elementi distintivi del servizio pubblico locale consiste proprio nel concretarsi in “attività produttiva e di rilievo economico”. È poi da sottolineare come il Consiglio di Stato abbia voluto rimarcare come *“per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una previsione legislativa che, alternativamente, ne preveda l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione.”* (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13.09.2012 n° 4870).

³⁰ “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.